



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n.7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2886 di data 14 settembre 2020

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e s.m.;

Autorizzazione di modifica tecnica non sostanziale sull'impianto funiviario C069g "MALGA PANCIANA – SGHIRLAT" relativa all'installazione della pedana mobile di allineamento alla stazione di valle, nell'area sciistica di Folgarida Marilleva, nel Comune di Commezzadura.

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

- | | |
|------------------------|---|
| - Sergio BETTOTTI | Presidente |
| - Silvio DALMASO | componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| - Luca MALESANI | componente supplente Servizio foreste e fauna |
| - Matteo MERZLIAK | componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| - Claudio PALLAORO | componente supplente APPA – Settore qualità ambientale |
| - Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| - Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio geologico |
| - Ruggero VALENTINOTTI | componente supplente Servizio bacini montani |
| - Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |
| - Ermanno BERTUZZI | componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci, e Daniele Bassan del Servizio sviluppo sostenibile e aree protette.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

Vista la domanda pervenuta in data 31 agosto 2020, con la quale la società Funivie Folgarida Marilleva S.p.a., con sede a Dimaro Folgarida, piazzale Folgarida, 30, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 – la modifica tecnica non sostanziale all'impianto funiviario C069g "Malga Panciana – Sghirlat", nell'area sciistica di Folgarida Marilleva, nel Comune di Commezzadura.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma ing. Mauro Naletto datati agosto 2020.

Udito il relatore.

Preso atto che la modifica tecnica non sostanziale riguarda l'installazione di una pedana mobile alla stazione di valle per l'allineamento degli sciatori all'imbarco della seggiovia. Lo scavo per la realizzazione della vasca di contenimento del macchinario ha una profondità di 2,6 metri.

Preso atto che il Servizio Impianti a fune e piste da sci, ai sensi dell'art. 15 della l.p. 7/87, d'intesa con i Servizi competenti in materia di foreste ed urbanistica, esprime la valutazione che l'intervento in argomento è da considerarsi come una modifica tecnica non sostanziale e pertanto autorizzabile dalla Commissione di coordinamento.

Considerato che l'intervento in argomento rientra nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Funivie Folgarida Marilleva S.p.a., con sede a Dimaro Folgarida, piazzale Folgarida, 30, alla realizzazione della modifica tecnica non sostanziale all'impianto funiviario C069g "Malga Panciana – Sghirlat", nell'area sciistica di Folgarida Marilleva, nel Comune di Commezzadura, quale risulta dalla documentazione citata in premessa;
2. di disporre che prima dell'inizio dei lavori dovrà essere ottemperato a quanto segue:
 - presentare al Servizio impianti a fune e piste da sci una comunicazione relativa all'individuazione dell'area di sistemazione del terreno di risulta e le relative modalità esecutive, compresa la specificazione del recupero di eventuali zolle precedentemente accantonate;
 - acquisire l'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 25 della L.P. 7/87 da parte del Servizio impianti a fune e piste da sci.
3. di stabilire che gli interventi autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale; quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;

5. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio foreste e fauna;
6. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
7. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE.
- dott. Sergio Bettotti -

SG/fr